

18 GIUGNO 2014

Prot./E n. 346
del 13 giugno 2014

Con la presente scrittura fra Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia,
di seguito denominata "Concedente", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi
n. 12/d, C.F. e P. IVA: 02299930350 nella persona del Direttore Dott. Domenico
Savino

e

[redacted] di seguito denominata "Concessionario", con sede legale a
Reggio Emilia in [redacted] nella
persona del Presidente e legale rappresentante Sig. [redacted]

[redacted] ivi residente in [redacted] dichiara di accettare
integralmente e senza condizioni il contenuto del disciplinare sottoesteso e recante le
disposizioni per la concessione del Campo di calcio "Chiarino Cimurri" di Via
Mutilati del Lavoro n. 7/A, a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per il periodo
01/07/2014 - 30/06/2024

si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare ha per oggetto la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo
comunale "Chiarino Cimurri" sito in Via Mutilati del Lavoro n. 7/A a Reggio Emilia
a favore della Società Sportiva sopraindicata, affinché questa vi possa svolgere la
propria attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come
strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei
limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto comprende un campo in erba sintetica. Dimensioni:

- campo di calcio 105x55 omologato FIGC;

Il campo è provvisto di impianto d'illuminazione. L'impianto viene concesso altresì
insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco, se



allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Alla scadenza della concessione esso dovrà essere restituito al Concedente in buono stato, così come è stato consegnato salvo il normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. In caso di rotture imputabili a vetustà dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione o alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile e della sua eventuale sostituzione.

Relativamente alle macchine operatrici (trattorini rasaerba, decespugliatori, aspirafoglie, tosaerba, ecc.) eventualmente concesse in dotazione all'impianto, esse dovranno essere messe a disposizione del Concedente ad ogni richiesta, con spese di funzionamento a carico di quest'ultimo. Il Concessionario prende atto che in caso di rottura esse non verranno sostituite dal Concedente.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle



competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport.

Il Concessionario si impegna inoltre a praticare sconti sulla quota associativa a favore dei propri tesserati fino ai 18 anni, che siano possessori della Carta Giovani, secondo convenzione che il Concessionario si impegna a stipulare con il Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario dichiara altresì la propria adesione al "Progetto Sport & Comunità", alla cui realizzazione egli si impegna sin d'ora nella misura e con la realizzazione delle attività che verranno a suo tempo indicate dalla Fondazione.



ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. assegnazione in uso dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto, ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289,


nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80 %.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Fondazione.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione alla Fondazione per lo sport.

2. riscossione delle quote d'uso a carico dell'utenza, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

3. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e autorizzata



reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

7. fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti.

8. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di piccola manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da effettuarsi a "regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza:

a) relativamente alle parti dell'impianto già esistenti, restano a carico del Concedente le spese di straordinaria manutenzione e quelle di ordinaria manutenzione escluse dal "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione", allegato al presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e relative alla struttura ed agli impianti tecnologici. Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le conseguenti spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

b) con riguardo alle opere ed agli impianti tecnologici realizzati dal Concessionario spetterà a quest'ultimo la manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi "a regola d'arte", nel rispetto delle norme vigenti



in materia di sicurezza, senza che alcuna spesa possa essere trasferita al Concedente per l'intera durata della presente concessione-contratto, incluse quelle derivanti da atti di vandalismo, ove non coperti da polizza assicurativa e con esclusione solo di quelle derivanti da eventi imprevedibili o cause di forza maggiore, quali incendio, calamità naturali etc...


c) l'obbligo della sostituzione delle lampade dei campi da gioco compete al Concedente.

Salvo per ciò che attiene agli obblighi del Concedente o del proprietario, nessuna responsabilità in ogni caso farà carico al Concedente per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo dello stesso avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

Saranno a carico del Concedente le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda l'obbligo della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici e l'adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

Il Concessionario si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le



utenze (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento ecc.).

A tal fine, nel caso in cui i relativi contratti di utenza non fossero già intestati a proprio nome, il Concessionario dovrà provvedervi volturando, ove possibile, l'intestazione ovvero mediante corresponsione del relativo ammontare fatturato e calcolato pro-quota dal Concedente.

Sarà sempre a carico del Concessionario l'acquisto di ogni materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari oltre che della loro manutenzione e sostituzione e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta funzionalità dei terreno di gioco.

Ciò vale anche per l'acquisto e la manutenzione di materiali e macchinari necessari al trattamento di eventuali campi in erba sintetica, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché dal Concedente.

E' a carico del Concessionario anche l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi e la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti.

Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità. Il Concessionario dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata



dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente "Progetto RE Raccogli-ecologico"), nonché alle azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre" e o a progetti analoghi.

Salva espressa deroga, rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.


Il Concessionario dovrà inoltre:

A. compilare apposito registro delle presenze attestante l'indicazione della denominazione delle Società che fruiscono degli spazi, il numero di utenti per turno, il numero di ore prestate giornalmente dal Concessionario per il funzionamento dell'impianto, da presentare mensilmente al Concedente;

B. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute (ivi comprese carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei macchinari nonché materiale per segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta funzionalità dell'impianto), corredata delle fotocopie complete (fronte/retro) dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta;

C. fornire ogni altro dato richiesto dal Concedente e ogni altra prestazione di inderogabile necessità che si dovesse rendere indispensabile per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate;

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ISPES, AUSL, CPVLPS/CCVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc...) e gli adempimenti relativi all'agibilità degli impianti medesimi. Compete invece al Concessionario, limitatamente alla durata della concessione, l'onere di



munirsi di tutte le eventuali relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio e di
 assolvere ad ogni adempimento SIAE.

Il Concessionario a fine stagione, se richiesto, dovrà presentare oltre a quanto
 prescritto in relazione ad altri adempimenti, la rendicontazione delle entrate e delle
 spese sostenute secondo uno schema predisposto dalla Fondazione e corredata da
 copia della relativa documentazione contabile e una relazione riassuntiva dell'attività
 svolta.

Il Concessionario dichiara di avere effettuato un sopralluogo sugli impianti oggetto
 delle prestazioni di servizio di cui al presente disciplinare e di accettare
 incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente
 disciplinare.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E FACOLTA' DI RECESSO

La concessione ha decorrenza dal 1 luglio 2014 e così fino al 30 giugno 2024.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento,
 salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art.
 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone
 d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente e il pagamento del
 corrispettivo di analoga misura.

Ove il recesso unilaterale da parte del Concedente avvenga in pendenza di contratto
 di cessione dei crediti, stipulato dal Concessionario a fini di garanzia o altro e
 comunque specificamente ed espressamente connesso con l'esecuzione di opere volte
 a realizzare nell'impianto oggetto della presente concessione migliorie, debitamente
 autorizzate ed approvate dal Concedente, si applica quanto stabilito al successivo
 art. 12. co. 7.



Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

ART. 4 – CAUZIONE

Il Concessionario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto una cauzione in misura del 10% dell'importo anche annuale della concessione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno, da mantenere valida sino al termine di scadenza del contratto. In caso di contratto pluriennale, la fideiussione dovrà essere rinnovata annualmente ai sensi della normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di

garanzie autorizzati dal Ministero competente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza della concessione-contratto (30/06/2024) si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 5 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica, ed almeno trimestralmente, un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in duplice copia da depositarsi presso la Fondazione.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;



✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza, e/o ometta o ritardi nell'effettuare le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente disciplinare si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);



✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);

✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

✓ nel caso di mancato invio della documentazione di cui all'art. 2, comma 8 lett. A e B, si procederà oltre che alla mancata liquidazione della somma di cui all'art. 7, all'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione;

✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto che non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata corresponsione della somma di cui all'art. 7, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa



sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12.

ART. 6 - RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche ad altre associazioni. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, altre società sportive.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente disciplinare e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di n. 2 giornate all'anno con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria, ivi comprese le competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso, che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Al fine di consentire un utilizzo equo e diffuso dell'impianto anche a favore di terzi, la determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di dette Associazioni o Gruppi Sportivi sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo



massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

L'uso degli spogliatoi a favore di terzi è subordinato all'approvazione delle relative tariffe d'uso.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori sessanta (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate previa semplice comunicazione al Concedente. La mancata comunicazione dell'uso dell'impianto verrà in questo come in ogni altro caso sanzionata con l'applicazione di una penale di Euro 200,00 (duecento) e la mancata corresponsione di eventuali contribuzioni.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto, il versamento di una fideiussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, ove richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

Il Concessionario invierà mensilmente il prospetto riepilogativo con l'indicazione



della denominazione delle Società e Scuole che utilizzano gli spazi ed il numero delle persone presenti in tali circostanze.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO 4.500,00 (IVA inclusa)(diconsi quattromilaecinqcentoeuro/00 IVA inclusa), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 31/03 e del 30/11 di ciascun anno. L'importo potrà essere rivalutato periodicamente in via unilaterale dal Concedente in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli altri impianti.

Il canone potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il pagamento del canone d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al comma successivo.


A sostegno delle spese per l'attività di conduzione dell'impianto in vista della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi, nonché a supporto delle attività che il Concedente si impegna ad organizzare ex art. 1, co. 7 del presente disciplinare,

il Concedente verserà al Concessionario la somma annua lorda di EURO [redacted]

(IVA inclusa) (diconsi [redacted] in n.

4 rate trimestrali posticipate di Euro [redacted] (diconsi

[redacted] alle scadenze del 30/09, 31/12, 31/03,





30/06 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture. Il predetto importo, sulla base di istruttoria condotta dal Direttore in corrispondenza di analogo provvedimento operato sugli impianti nella disponibilità del Concedente, è suscettibile di adeguamento, conformemente alla disciplina stabilita in materia.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: [REDACTED]



[REDACTED] indica nella persona del [REDACTED] e residente a [REDACTED]

[REDACTED] il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti



contrattuali.

Salvi i preventivi adempimenti stabiliti a carico del Concessionario dalla legge, da regolamenti, o dal presente disciplinare, il pagamento sarà effettuato esclusivamente a favore del soggetto Concessionario, identificato nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, previo controllo da parte del Concedente, dell'avvenuta e soddisfacente prestazione.



In ogni altro caso la cessione di credito diverrà efficace nei confronti del Concedente soltanto se quest'ultimo la accetterà esplicitamente all'esito della notificazione che avverrà a cura di parte cedente.

Nel caso di cessione di crediti e per l'ammontare corrispondente il cedente Concessionario dichiara di rinunciare alla riscossione delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, le quali potranno essere correttamente pagate dal Concedente presso il cessionario di detti crediti su conto appositamente indicato. Il pagamento in tal modo eseguito si intenderà come se effettuato in favore di parte cedente e libererà completamente la parte ceduta da ogni responsabilità.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite, da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire



l'uso dello stesso a tutte le Associazioni sportive, compresa la Società concessionaria.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni dal Concedente. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la concessione-contratto come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del disciplinare, secondo modalità concordate con il Concedente. I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte del Concessionario di tutte le imposte e tasse dovute per legge.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle Società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potranno avere una durata superiore a quella della presente concessione.

ART. 10 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

E' fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni relative allo svolgimento dell'attività di gestione e previste dalla legge.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato ad organizzare un servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza all'interno della struttura sportiva degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro sarà organizzato all'interno della struttura in relazione ai seguenti punti funzionali polivalenti:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a un soggetto terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto



previsto dal presente disciplinare, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte del Concessionario, o dell'eventuale preposto, di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi della legge regionale n. 14 del 26/07/2003 e successive modificazioni e integrazioni.



Il Concessionario, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, è autorizzato anche ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

ART. 11 - INTERVENTI DI MIGLIORIE ALL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato alla realizzazione di opere di ristrutturazione e miglioria dell'impianto e dei locali sopraelencati, da realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione dell'Ufficio Tecnico della Fondazione per lo Sport che potrà richiedere, se necessario, il supporto dei competenti Servizi del Comune, conformemente alla proposta presentata in data 23/10/2012 ed acquisita in atti al n. 487 di protocollo; ciò nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici, di tutti i permessi, le licenze e autorizzazioni




necessarie, rilasciate dalle autorità competenti, di ogni dettato normativo o di ogni prescrizione stabilita in materia edificatoria e di sicurezza, assumendo su di sé ogni responsabilità per i lavori eseguiti ed i servizi che saranno di conseguenza erogati, esonerando integralmente e senza possibilità di eccezione alcuna la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia ed il Comune di Reggio Emilia medesimo da ogni responsabilità per ciò che dovesse accadere anche a terzi.

Le opere realizzate dovranno essere conformi al progetto esecutivo debitamente approvato dagli uffici tecnici competenti e già depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. Le opere realizzate dovranno essere oggetto di regolare denuncia di variazione presso l'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia, come per legge. Copia di suddette denunce dovrà essere consegnata al Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune e alla Fondazione per lo Sport.

Le parti danno atto che la stipulazione nelle forme di legge del presente contratto ed il visto di conformità al progetto da parte dell'Ufficio Tecnico della Fondazione per lo Sport (che potrà richiedere, se necessario, il supporto dei competenti uffici tecnici comunali) conferirà al Concessionario la legittimazione per presentare al Servizio

Edilizio la denuncia di inizio attività o per richiedere e ottenere il rilascio del permesso di costruire, nonché per richiedere e ottenere il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità e comunque per ottenere il rilascio di tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori. Si dà atto che per la realizzazione delle opere il Concessionario non è tenuto al pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, ai sensi di legge.

Il permesso di realizzare le opere proposte o altro titolo abilitativo che permetta l'avvio dei lavori dovrà essere ritirato, sotto pena di decadenza della concessione,




entro un anno dalla data di stipula della presente convenzione.

Entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire (o titolo equipollente per l'avvio dei lavori) dovranno essere iniziate le opere e le stesse dovranno essere ultimate entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio dei suddetti provvedimenti, pena la decadenza del permesso di costruire e la risoluzione del contratto. Solo per comprovati motivi di forza maggiore, cioè imprevedibili ed inevitabili, estranei alla volontà ed alla responsabilità del concessionario, e da questi comunicati alla Fondazione per lo Sport antecedentemente alla scadenza dei termini di inizio o fine lavori, è facoltà della Fondazione di prorogare la presente concessione-contratto al fine di consentire la realizzazione delle opere in progetto. In tale caso è comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 15 e segg. del DPR 06.06.2001 n. 380 e le relative sanzioni amministrative e penali.

Il calendario dei lavori dovrà tenere conto delle eventuali esigenze di accessibilità all'impianto manifestate da parte delle scuole e delle realtà associative presenti sul territorio.

Il Concessionario consente fin d'ora che tutti gli immobili edificati ed i mobili che egli acquisirà a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita, debitamente autorizzate) e tutte le migliorie realizzate nell'impianto esistente siano acquisite immediatamente al Patrimonio del Comune, corredate dei relativi certificati di garanzia da trasferirsi a favore del Proprietario, senza che il Concessionario possa vantare sull'area, sugli immobili, sugli impianti e sui beni mobili acquistati alcun diritto, meno che mai di superficie.

Spetta al Concedente verificare che le prescrizioni contenute nel punto 4 del



dispositivo della deliberazione comunale n. 9501/123 del 12/05/2010 siano rispettate.

A tale fine il Concessionario si obbliga a fornire al Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica dell'attività svolta.

La presente concessione è subordinata inoltre alla rinuncia preventiva, incondizionata e senza limiti di tempo da parte del Concessionario a qualsiasi forma di rivalsa o di richiesta all'Amministrazione di qualsiasi forma di contributo, indennizzo, risarcimento o ristoro anche minimo per l'opera realizzata o per i beni acquistati o a promuovere contro la stessa azione per indebito arricchimento.

Tutti i beni mobili acquistati dal Concessionario (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, debitamente autorizzata) andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso senza la preventiva autorizzazione del Comune di Reggio Emilia. La spesa per l'eventuale acquisto degli arredi necessari per l'immobile saranno a carico del Concessionario.

Al termine dei lavori, il Concessionario invierà al Concedente copie di tutti i beni dallo stesso acquistati (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, debitamente autorizzata) e copia delle certificazioni delle opere realizzate (collaudi, agibilità, dichiarazioni di conformità, etc.) unitamente ai relativi certificati di garanzia che la Fondazione per lo Sport inoltrerà al Servizio Gestione del Patrimonio immobiliare.

Per tutta la durata prevista per la esecuzione dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi, verrà rilasciata a favore della Fondazione per lo Sport fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito o altro soggetto per





legge autorizzato, o una polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa, il cui importo dovrà essere pari a quanto stabilito dalla deliberazione comunale n. 9501/123 e successive modificazioni.

La fideiussione dovrà prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (Concessionario) di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a semplice richiesta scritta della Fondazione comunale.

La garanzia fideiussoria resterà integra e valida, in espressa deroga all'articolo 1957, del Codice Civile, senza che la Fondazione per lo Sport sia tenuta ad escutere, né in via giudiziale né in via stragiudiziale, il Concessionario. L'istituto di credito o altro soggetto per legge autorizzato, o la compagnia assicurativa dovrà dichiarare espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della garanzia fideiussoria per fatto della Fondazione, che potrà procedere all'escussione della garanzia in tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi del Concessionario riguardo agli impegni di lavori di miglioria assunti ed iniziati, fermo restando il diritto della Fondazione di far valere, in aggiunta, ogni altro mezzo di propria tutela ivi compreso il risarcimento dei danni. L'istituto di credito o altro soggetto per legge autorizzato, o la compagnia assicurativa dovrà altresì dichiarare di accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del foro competente di cui alla sede della Fondazione. La garanzia è regolata dal diritto italiano.

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o altro soggetto per legge autorizzato, o polizza assicurativa, i poteri del soggetto che rappresenta il fideiussore e che la sottoscrive devono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'esistenza in capo a chi sottoscrive del valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per



l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle «Condizioni generali del contratto».

La garanzia deve, tra l'altro, contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La garanzia deve inoltre:

- a) prevedere l'inopponibilità alla Fondazione per lo Sport garantita del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;


- b) indicare, nel caso in cui la polizza fideiussoria contenga la clausola per cui «il contraente è tenuto a semplice richiesta del garante, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dalla Fondazione per lo Sport garantita, liberando conseguentemente il garante stesso nei seguenti casi [...]; in mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire [...] presso il garante in contanti o titoli di gradimento del garante medesimo per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza»

la seguente ulteriore clausola:

«La mancata costituzione del suddetto [...] non può in nessun caso essere opposto alla Fondazione per lo Sport garantita».

La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale.

L'istituto di credito, la compagnia assicurativa o altro soggetto per legge autorizzato assumono l'obbligo di ripristinare entro 20 (venti) giorni solari consecutivi la quota o l'intero importo della fideiussione incamerata in costanza del rapporto sociale da



parte della Fondazione per lo Sport.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Fondazione per lo



Sport senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del debitore principale di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Le spese della garanzia e tutte le imposte connesse sono a totale carico del Concessionario.

Oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, il Concessionario è autorizzato anche all'esecuzione di eventuali ulteriori opere di ristrutturazione e miglioria, compresi quelli che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto, dopo averle concordate con il Concedente ed anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Fondazione che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Anche in questa ipotesi il Concessionario si obbliga a fornire alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Anche in tale ipotesi, le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su






immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando la concessione al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Il Concessionario s'impegna fin d'ora anche per queste eventuali ulteriori opere alla rinuncia preventiva ed incondizionata a qualsiasi forma di rivalsa o a richiedere al Concedente qualsiasi forma di indennizzo, risarcimento, contributo, ristoro o integrazione della somma di cui all'art. 7 co. 2 o a promuovere azione contro lo stesso per indebito arricchimento e con ogni spesa accessoria preventiva o successiva anche amministrativa o fiscale a proprio carico.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario



(Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorchè verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.



ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca della concessione ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto la concessione, specificati nella presente convenzione;
- ✓ manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ qualora il concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente



disciplinare;

✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune ove l'impedimento non sia rimosso nel modo e termine prefissato dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ qualora non sia avviata la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate o non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti dalla convenzione o accettati dalla Fondazione;

✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi previsti.

La revoca opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che essa abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo preavviso di almeno un mese il Concedente potrà unilateralmente risolvere il contratto anche qualora il Concessionario perda o non rinnovi la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia. Ciò vale tra l'altro nel caso in cui la prestazione promessa al fine di acquisire la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione non venga erogata o lo sia in maniera difforme da quanto deciso dal Consiglio di gestione della Fondazione.

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese

sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta, con esclusione delle sole somme oggetto di cessione di credito finalizzata al pagamento di ratei di finanziamento contratti per la realizzazione di opere di miglioria nell'impianto, di cui al precedente art. 7, già debitamente notificata al Concedente alla data di recesso o risoluzione del contratto di concessione.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolta la concessione - contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma del R.D. 16.03.1942 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale ipotesi si applica quanto previsto al comma successivo.

Per tutti i casi di risoluzione del contratto e/o di recesso unilaterale dallo stesso, il Concedente, qualora sia stata effettuata cessione dei crediti derivanti dal presente accordo a fini di garanzia o altro, comunque specificamente ed espressamente connessa con contratti volti a realizzare migliorie all'impianto, debitamente approvate ed autorizzate dal Concedente e di cui al precedente art. 7, si impegna verso il terzo cessionario ad identificare un nuovo Concessionario, idoneo a subentrare nel presente rapporto, alle medesime condizioni del precedente, ivi compreso il subingresso nell'obbligazione connessa al finanziamento contratto dal primo Concessionario per l'ammontare residuo del credito che il cessionario-Finanziatore ancora vantava nei confronti del Concessionario precedente. Ove non riesca ad individuare alcun nuovo Concessionario, il Concedente si obbliga a subentrare direttamente al cedente nel pagamento a favore del soggetto cessionario dell'ammontare residuo del credito che quest'ultimo ancora vantava nei confronti



del Concessionario precedente, fermo restando che, nelle more di tale ricerca e fino al subentro del nuovo Concessionario o del Concedente stesso, il Concedente è tenuto al pagamento al cessionario-Finanziatore dei ratei di mutuo, per capitale ed interessi, che venissero nel frattempo a maturare.

ART. 13 - OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI COSTITUZIONE DI DIRITTI

REALI.

È vietato al Concessionario di subconcedere il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione-contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Concedente.

È vietata, inoltre, la costituzione da parte del Concessionario di diritti reali sull'area concessa dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento delle attività del medesimo.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analoghi clausola nei contratti nei

Provinciale di Reggio Emilia

confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 15 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE




Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca della concessione.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 16 - RISORSE UMANE

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.





ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI - D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME

COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE

DAL D.M. 6 GIUGNO 2005

Il Concessionario assume, nel periodo della concessione, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.



Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, che non è mai configurabile come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione;

c) la realizzazione di opere di miglioria di cui all'art. 11.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse





umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).



Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, è obbligato a fornire mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo. Tali copie saranno determinanti per la liquidazione della somma annua.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione-contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.



La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo della Concessione. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione dell'impianto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005) e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile), oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell'impianto e delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/concessionario della struttura.

In particolare spetta al Concessionario:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
8. controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
11. controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
12. controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
13. controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;





14. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;

15. controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;

16. controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;

17. controllo semestrale delle luci di emergenza;

18. controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;

19. controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;

20. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;

21. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:

✓ degli estintori, degli idranti e dei naspri antincendio;

✓ degli impianti di spegnimento, se presenti;

✓ delle porte tagliafuoco e delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;

✓ del pulsante di sgancio attività, se presente;

✓ del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;

✓ dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;

✓ dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;

✓ dell'impianto campane allarme, se presente;

✓ dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;

✓ delle luci di emergenza e della segnaletica di sicurezza;

- ✓ dell'impianto gas ecc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli.

Rimane di competenza della Fondazione:

- ✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione segnalando eventuali difformità al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Sempre limitatamente all'ambito della presente concessione, il Concessionario dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. (nei casi in cui applicabile).

Nel caso di impianti sportivi dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA





ANTINCENDIO , in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609 . Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.


Il Concessionario - per quanto di propria competenza - si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza del Concessionario, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, il Concedente si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni.

All'inizio di ogni stagione sportiva il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996; in tale relazione il Concessionario dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria





spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva; il Concedente si riserva la facoltà di istituire uno specifico registro, complementare al registro dei controlli periodici previsti dalla vigente legislazione, contenente il monitoraggio degli interventi di spettanza del Concessionario.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione al Concedente fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza



ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI


Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla concessione-contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 19 - ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Il Concedente procede all'affidamento della concessione nelle more degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia indicate all'art. 10 Legge 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni, specificandosi che i pagamenti effettuati dal Concedente al Concessionario sono sottoposti a condizione risolutiva e pertanto il Concessionario sarà tenuto a restituire quanto erogato, qualora risulti che lo stesso non sia in regola con la disciplina antimafia. In caso contrario, il Concedente, oltre a rivalersi sulla cauzione, provvederà giudizialmente al recupero delle somme.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE





Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme di cui ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827 per quanto applicabili e al Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione-contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Il sottoscritto



[Redacted]

[Redacted] qualità di Presidente e legale rappresentante della ACD Tricolore Reggiana con sede legale a Reggio Emilia in Via Mutilati del Lavoro n. 7/A, C.F./P.

IVA 02040490357, sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente disciplinare, dichiara altresì:

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali della concessione - contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2 co. 2 e 6; art. 6 co. 3; art. 7 co.10; art. 9 co. 2; art. 10 co. 7; art. 11 co. 1 e 26; art. 13 co. 1; art. 15 co. 2; art. 17 co. 2, 3, 6, 8, 20 e 24), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 3; art. 5 co. 5, art. 12; art. 14 co. 1) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 6 co. 1, 2, 3, 4 e 5), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 9 co. 7; art. 14), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21).

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata





in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; né condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in
generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare
con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li 13 giugno 2014.

Il Concedente

Il Concessionario

